

Assicurazione-infortuni complementare alla LAINF

Prestazioni di cura e rimborso delle spese

In caso di ricovero ospedaliero, l'assicurazione LAINF copre esclusivamente i costi del reparto comune. Per gli assicurati che non hanno obblighi di sostentamento a carico, viene applicata una riduzione per spese limitatamente al periodo della degenza (10–20% dell'indennità giornaliera, al massimo 10 franchi, rispettivamente 20 franchi al giorno).

Le spese derivanti da cure mediche all'estero sono rimborsate dall'assicurazione LAINF fino ad un importo pari al doppio di quelle che sarebbero risultate da un trattamento eseguito in Svizzera; le spese necessarie di salvataggio, ricupero, viaggio e trasporto sono invece rimborsate fino ad un quinto dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato.

Solo le spese di cura a domicilio (ovvero le cure mediche prodigate all'assicurato al suo domicilio) sono coperte dalla LAINF se prescritte da un medico.

L'assicurazione-infortuni complementare di SWICA copre inoltre:

- le spese supplementari del ricovero in reparto semi-privato o privato;
- la riduzione legale per le spese di sostentamento in ospedale;
- le spese all'estero non coperte dalla LAINF;
- le spese per gli aiuti domestici.

Guadagno assicurato

Le indennità giornaliere e le rendite d'invalidità e per i superstiti sono determinate sulla base del guadagno assicurato. Nell'assicurazione LAINF, esso equivale ai salari lordi fino ad un importo massimo di 148200 franchi all'anno. Le parti di salario superiori a questo importo sono considerate salari eccedenti e, come tali, non sono assicurate ai sensi della LAINF. Al datore di lavoro, pertanto, incombe l'obbligo di retribuzione previsto dal CO.

Per i salari elevati, questa condizione comporta delle percentuali di prestazioni insufficienti; lo dimostra l'esempio seguente:

Prestazioni in caso di temporanea inabilità al lavoro totale (in CHF)

Dipendente	A	B
Guadagno annuo lordo	98 000.–	250 000.–
Guadagno giornaliero lordo	268.50	684.95
Indennità giornaliera in % del salario (80% di 148 200.– al massimo)	214.80	324.80
Indennità giornaliera in % del salario	80%	47,42%

Così come per l'indennità giornaliera, il citato criterio vale anche per le rendite d'invalidità e per i superstiti.

Nell'assicurazione-infortuni complementare di SWICA, i salari superiori a 148 200 franchi possono essere assicurati.

Indennità giornaliera massima

Nell'assicurazione LAINF l'indennità giornaliera decorre soltanto dal 3o giorno seguente quello dell'infortunio. I primi due giorni sono posti a carico del datore di lavoro, conformemente al suo obbligo di retribuzione salariale. In caso d'inabilità lavorativa totale, l'indennità giornaliera corrisponde all'80% del guadagno assicurato.

Nell'assicurazione-infortuni complementare di SWICA, i due giorni d'attesa e la differenza a saldo del salario LAINF integrale possono essere assicurati.

Prestazioni in caso d'invalidità e di decesso

Nell'assicurazione LAINF le prestazioni per gli invalidi ed i superstiti sono corrisposte, di regola generale, sotto forma di rendite e vengono determinate in base al guadagno assicurato.

Le parti di salario eccedenti il massimo LAINF non sono assicurati. Inoltre, in caso d'invalidità o di decesso, subentrano spese transitorie fuori dell'ordinario (ad es. formazione per i figli, pagamento di ipoteche, costi imprevisi per un'eventuale trasformazione dell'abitazione in caso d'invalidità), per le quali la LAINF non prevede alcun indennizzo.

Nell'assicurazione-infortuni complementare di SWICA, le seguenti varianti possono essere assicurate:

- Prestazioni in caso d'invalidità e di decesso calcolate sui salari eccedenti, sia sotto forma di rendite (adattate al rincaro) che di versamento unico di capitale
- Capitali di transizione per i casi d'invalidità e di decesso

Riduzione e rifiuto delle prestazioni assicurative

In virtù delle norme legali vigenti, le prestazioni assicurative possono essere soggette a riduzione oppure a rifiuto per diversi motivi.

Nell'assicurazione-infortuni complementare di SWICA, la copertura del rischio particolare può essere inclusa; si tratta della clausola che implica la rinuncia alla riduzione ed al rifiuto delle prestazioni assicurative in caso d'infortuni verificatisi a causa di

- negligenza grave;
- pericoli straordinari;
- atti temerari.